Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

17^ Seduta

Lunedì 21 novembre 2022

Deliberazione n. 126 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Promozione di iniziative in memoria del Presidente Jole Santelli.

Presidente: Filippo Mancuso
Consigliere: Questore: Salvatore Cirillo
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 24, assenti 7

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i quattro articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 24, a favore 24 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

È conforme all'originale.
Reggio Calabria, 22 novembre 2022

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

Lauria Maria Stefania
Consiglio regionale della Calabria
Dirigente
22.11.2022 15:07:14 GMT+00:00

Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 126 del 21 novembre 2022

XII LEGISLATURA

L E G G E R E G I O N A L E

PROMOZIONE DI INIZIATIVE IN MEMORIA DEL PRESIDENTE JOLE SANTELLI

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 novembre 2022.

Reggio Calabria, 22 novembre 2022

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)

Firmato digitalmente da
Filippo Mancuso

CN = Filippo Mancuso
O = Consiglio regionale della Calabria
T = Consigliere regionale
C = IT

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge ha la finalità di continuare a dare attuazione agli ideali e agli indirizzi profusi dal compianto Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, nella propria attività politico-istituzionale con riferimento al sostegno e alla diffusione dei principi democratici e solidaristici nonché dei diritti fondamentali. Per tale scopo si intende sostenere finanziariamente le iniziative aventi finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale, che saranno realizzate dall'Associazione che porta il nome del compianto Presidente e che è stata costituita anche con la partecipazione dei suoi familiari.

L'Associazione di promozione sociale Jole Santelli (Jole Santelli A.P.S.), con sede a Malito (CS), in corso Vittorio Emanuele, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per favorire iniziative volte a realizzare la promozione della cultura attraverso occasioni di scambio, confronto e formazione, contribuendo altresì allo sviluppo di processi di democrazia partecipativa che vede al centro la persona, i suoi bisogni e volontà, la qualità delle relazioni umane e sociali al fine di giungere ad una maggiore coesione ed inclusione delle persone più fragili.

La proposta si compone di quattro articoli, di seguito descritti.

L'articolo 1 promuove iniziative in memoria del Presidente Jole Santelli e predispone un programma annuale di attività per le quali è autorizzato un finanziamento annuo nel limite massimo di 100.000,00 euro.

L'articolo 2 dispone il controllo e il monitoraggio delle attività finanziate.

L'articolo 3 prevede la norma finanziaria, mentre l'articolo 4, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei quindici giorni dalla medesima pubblicazione.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente legge comporta nuovi e maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale, per come dettagliato nel seguente quadro di riepilogo.

Consiglio regionale della Calabria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 – Oneri finanziari:

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere Temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	L'art. 1 promuove iniziative in memoria del Presidente Jole Santelli e predispone un programma annuale di attività per le quali è autorizzato un finanziamento annuo nel limite massimo di 100.000,00 euro	C	A	100.000,00 €
2	L'art. 2 dispone il controllo e il monitoraggio delle attività finanziate. Norma a carattere ordinamentale	//	//	0,00 €
3	L'art. 3 reca la norma finanziaria prevedendo, per ciascuna delle annualità del bilancio 2022-2024, la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2022-2024 e la contestuale allocazione alla Missione 12 Programma 08 (U.12.08) dello stato di previsione della spesa			300.000,00 €

	del bilancio di previsione 2022-2024			
4	L'art. 4 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione. Norma a carattere ordinamentale			0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

In considerazione delle finalità della presente legge, la norma dispone la concessione di un finanziamento annuo nella misura massima di 100.000,00 euro a favore di detta Associazione, sulla base di un programma annuale di attività, prevedendo il relativo stanziamento per il triennio 2022-2024.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma/ capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
Missione 20, Programma 03, capitolo U0700110101	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-300.000,00 €
Missione 12, Programma 08	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

Lauria Maria Stefania
Consiglio regionale della Calabria
Dirigente
22.11.2022 15:07:14 GMT+00:00

Art. 1

(*Promozione di iniziative in memoria del Presidente Jole Santelli*)

1. Al fine di promuovere i valori e gli ideali che hanno ispirato l'attività politico-istituzionale del Presidente Jole Santelli, orientata al sostegno e alla diffusione dei principi democratici e solidaristici, nonché dei diritti fondamentali, la Regione sostiene la realizzazione di iniziative aventi finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale, ivi comprese borse di studio per meritevoli e bisognosi.

2. Per la finalità di cui al comma 1, l'Associazione di promozione sociale Jole Santelli (Jole Santelli A.P.S.) predispone un programma annuale di attività, per la cui realizzazione è autorizzata la concessione di un finanziamento annuo nel limite massimo di 100.000,00 euro.

Art. 2

(*Controllo e monitoraggio delle attività finanziate*)

1. Entro il 30 marzo di ciascun anno l'Associazione di promozione sociale Jole Santelli è tenuta a presentare e a sottoporre alla preventiva approvazione del dipartimento regionale competente una dettagliata relazione sull'impiego del finanziamento di cui all'articolo 1, sulla rendicontazione dell'attività svolta, sulle iniziative in corso di svolgimento e sul programma delle attività da realizzare nell'anno successivo.

2. La mancata presentazione della relazione nel termine previsto dal comma 1 comporta la perdita del diritto a ottenere il finanziamento previsto dalla presente legge.

3. Per l'anno in corso il finanziamento è concesso dietro presentazione del programma dettagliato al dipartimento regionale competente e successiva rendicontazione dell'attività espletata.

Art.3

(*Norma finanziaria*)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1 si provvede, per ciascuna delle annualità del bilancio 2022-2024, con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di

parte corrente, allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2022-2024.

2. Le somme indicate nel comma 1 sono contestualmente allocate alla Missione 12 Programma 08 (U.12.08) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022- 2024.

3. Per gli esercizi successivi all'anno 2024, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

4. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 4

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.